

DAVIDE CASTAGNO
UNIVERSITÀ DI TORINO

LUCA SALTALAMACCHIA
AVVOCATO CIVILISTA – FORO DI NAPOLI

L'azione degli enti collettivi per la tutela del clima in Italia: vie giudiziarie e strumenti alternativi¹

The Action of Collective Entities for Climate Protection in Italy: Judicial Remedies and Alternative Instruments

Abstract: Anche nel contenzioso climatico diretto contro le imprese, un ruolo centrale è svolto dagli enti collettivi – associazioni, fondazioni e organizzazioni non governative – che si fanno portavoce degli interessi dei singoli. In questa prospettiva, il contributo offre una panoramica del quadro italiano, soffermandosi in particolare sulle azioni previste dalla disciplina consumeristica e sui procedimenti collettivi contemplati dal codice di procedura civile. Viene inoltre esaminato il meccanismo di istanza al Punto di Contatto Nazionale (PCN) dell'OCSE, parimenti accessibile su iniziativa di enti rappresentativi.

Abstract: Even in corporate climate litigation, a central role is played by collective entities – associations, foundations, and non-governmental organizations – that act as representatives of individual interests. From this perspective, the contribution provides an overview of the Italian framework, focusing in particular on the actions available under consumer protection law and the collective proceedings provided for in the Code of Civil Procedure. The mechanism of submitting complaints to the OECD National Contact Point (NCP), which is equally accessible on the initiative of representative entities, is also examined.

Keywords: Contenzioso climatico; Enti collettivi; Azioni collettive; PCN OCSE.

Keywords: Climate litigation; Collective entities; Collective actions; OECD NCP.

¹ Il contributo rielabora in forma scritta gli interventi degli Autori – rispettivamente intitolati «*Class action e azione inibitoria nell'ordinamento italiano*» e «*Società civile e legittimazione attiva: il ruolo dei cittadini nel contenzioso ambientale*» – presentati in occasione della Conferenza Italia “Global toolbox on corporate climate litigation” tenutasi a Milano in data 11 settembre 2024. Pur essendo il testo frutto di una riflessione congiunta e condivisa, i paragrafi 1, 3 e 4 sono attribuibili a Davide Castagno, mentre i paragrafi 2, 5 e 6 a Luca Saltalamacchia.

1. Introduzione

Quando si tratta di contenzioso climatico, in qualsiasi sua declinazione, un ruolo preponderante è giocato dagli enti collettivi, quali associazioni, fondazioni e organizzazioni non governative (ONG).

Guardando ai principali casi europei in materia di *vertical climate change litigation* (ovvero il contenzioso diretto contro i governi nazionali), possiamo ad esempio menzionare: *Stichting Urgenda*, promotrice dell'omonimo caso in Olanda; *Notre Affaire à Tous* (con altre associazioni), per il caso francese *Affaire du siècle*; *Klimaatzaak*, nel caso belga; *Friends of the Irish Environment*, in Irlanda; *KlimaSeniorinnen*, in Svizzera; A-Sud, nel caso italiano "Giudizio Universale".

Anche quando si tratta di contenzioso diretto contro le imprese (c.d. "*corporate climate change litigation*"), la situazione non cambia: in Olanda, per esempio, *Milieudefensie* ha introdotto il noto contenzioso contro Shell e *Stichting Tervordering of Fossielv Free Movement* quello contro KLM; in Francia, *Envol Vert* (e altre associazioni) hanno convenuto in giudizio *Casino*, mentre ancora a *Notre Affaire à Tous* (ed altre associazioni) si deve l'azione contro *Total Energie*; anche in Italia, infine, a capo de "La Giusta Causa" contro ENI troviamo due associazioni, *Greenpeace* e *Recommon APS*.

Va da sé che tale tipo di contenzioso si radica con maggior facilità là dove l'ordinamento appronta un'apposita legittimazione processuale per gli enti collettivi. Emblematico, a questo proposito, l'esempio olandese, dove l'art. 3:305a del codice civile (*Burgerlijk Wetboek*) legittima associazioni (o fondazioni) che si prefiggono la tutela di specifici interessi ad adire l'autorità giudiziaria per la tutela di quegli interessi (legittimazione *iure proprio*)². Viceversa, quando l'azione climatica dev'essere proposta facendo uso delle regole ordinarie in tema di legittimazione ad agire, il contenzioso fatica ad affermarsi e al giudice è offerta la possibilità di pronunciarsi in rito, dichiarando la

² In particolare, l'associazione può agire in difesa di interessi specifici di un gruppo o di interessi pubblici maggiormente ideologici, purché di natura "analoga": v. V.B. DE VAATE, *Collective redress and workers' rights in the Netherlands*, in «European Labour Law Journal», 2021, 12(4), p. 464. L'art. 3:305a del codice civile olandese rappresenta in ogni caso un'eccezione alla disposizione generale di cui all'art. 3:303 del medesimo codice, ai sensi del quale una persona (fisica o giuridica) può ricorrere all'autorità giudiziaria a condizione che essa vanti un interesse individuale e personale.

carenza di un presupposto processuale ed evitando così una – difficile – decisione sul merito³.

Da questo punto di vista, l'ordinamento italiano si trova in una situazione peculiare. Se l'assenza di una legittimazione collettiva *ad hoc*, da un lato, rende problematico instaurare il contenzioso climatico contro il governo⁴, maggiori *chances* si offrono invece ai ricorrenti sovraindividuali quando l'azione è diretta nei confronti delle imprese. In questo caso, infatti, possono trovare applicazione gli strumenti di azione collettiva previsti dall'ordinamento e segnatamente dalla disciplina consumeristica (*class action*, in passato, e azioni rappresentative, ora) e dal codice di procedura civile (procedimenti collettivi).

Cionondimeno, anche in questo settore l'instaurazione del contenzioso davanti all'autorità giudiziaria va incontro a numerose difficoltà, dettate dai limiti – operativi, spaziali e temporali – degli strumenti sopra menzionati. Per questo motivo, la seconda parte del presente contributo è dedicata all'analisi di un diverso metodo di composizione del dissenso, stragiudiziale, ugualmente aperto all'iniziativa di enti collettivi e rappresentativi. Si tratta del meccanismo di istanza al Punto di Contatto Nazionale (PCN) dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che negli ultimi anni ha fatto registrare numerosi successi in altrettante iniziative intraprese da organizzazioni ed associazioni.

2. *La legittimazione ad agire degli enti collettivi*

Il cambiamento climatico, inteso nella sua manifestazione di riscaldamento globale, colpisce chiunque e dovunque. È intuitivo immaginare che un aumento delle temperature medie globali produce di per sé degli impatti su tutte le creature viventi. In generale, i contenziosi climatici lanciati contro gli Stati o le imprese relativi alla mitigazione delle

³ Sul tema v. D. CASTAGNO, *Challenging Legal Standing in Climate Change Litigation. A Comparative Approach to the Italian Case 'Giudizio Universale'*, in «International Journal of Procedural Law», 2024, 14(I), p. 47.

⁴ Su tale aspetto v. anche D. CASTAGNO e M.P. GASPERINI, *Procedural Hurdles of Climate Change Litigation in Italy: Prospects in Light of the ECtHR Decision in the KlimaSeniorinnen Case*, in «The Italian Law Journal», 2024, Special Issue, p. 91.

emissioni climalteranti, e quindi all'obbligo di tagliare le stesse al fine di contenere il riscaldamento globale, hanno tutti dovuto superare un approccio tradizionale, mutuato dal contenzioso ambientale, che vede riconoscere la legittimazione ad agire solo a coloro che dimostrano di essere in una posizione giuridica soggettiva differenziata rispetto alla collettività.

Tuttavia, l'esposizione involontaria di ciascun individuo all'emergenza climatica è connaturata peculiarità del fenomeno: nessun singolo individuo ha il controllo del sistema climatico, né può agire per evitare che lo stesso venga destabilizzato, né tantomeno può agire per evitare che gli impatti dei cambiamenti climatici possano minacciare il godimento dei suoi diritti fondamentali.

Su tutti, il diritto alla vita ed il diritto alla salute sono gravemente minacciati dagli impatti dei cambiamenti climatici, che possono colpire ovunque e chiunque.

Se dunque quella climatica è un'emergenza per ciascuna persona, come potrebbe essere possibile per un individuo o per un'associazione dimostrare in relazione a questa problematica di avere una posizione specifica e differenziata rispetto ad altri?

Tale è stata la posizione nel celebre caso climatico *Armando Carvalho* celebrato dinanzi al Tribunale⁵ e quindi proseguito, in sede di impugnazione, dinanzi alla Corte di Giustizia della UE (d'ora in poi, CGUE)⁶, nell'ambito del quale la Corte lussemburghese «ha dichiarato l'inammissibilità della domanda presentata dai ricorrenti in virtù della mancanza dei requisiti di accesso alla giustizia dettati dall'art. 263 TFUE. Tale norma riconosce l'esistenza della legittimazione in capo al ricorrente solo quando un atto la riguardi "direttamente e individualmente" ovvero, alternativamente, "contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione"»⁷. E tuttavia, va rilevato che la sentenza emessa dalla Corte è stata resa

⁵ V. Trib. UE, ord., 8 maggio 2019, causa T-330/18, *Carvalho e a./ Parlamento e Consiglio*, ECLI:EU:T:2019:324.

⁶ V. CGUE, 25 marzo 2021, causa C-565/19 P, *Carvalho e a./ Parlamento e Consiglio*, ECLI:EU:C:2021:252.

⁷ In argomento v. anche G. AGRATI, *I limiti della formula Plaumann in tema di diritto ambientale: brevi note alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-565/19 P, Carvalho e a. c. Parlamento e Consiglio*, in «Eurojus.it Rivista», 23 maggio 2025; M. MONTINI, *La giustizia climatica nell'Unione Europea: il caso*

nell'ambito di un ordinamento – quello europeo – differente dall'ordinamento italiano, ove le regole di accesso alla giustizia sono diverse e diversa è anche la perimetrazione della legittimazione ad agire. Assorbente, sul punto, è la considerazione che l'art. 263 TFUE individua quali soggetti – e a quali condizioni – possono impugnare un “atto” emesso nell'ambito dell'ordinamento europeo. Peraltro, si fa presente che successivamente la Grande Camera della CGUE ha riconosciuto il diritto delle associazioni ambientaliste di adire i tribunali nazionali per contestare qualunque tipologia di violazione relativa a questioni ambientali, ribadendo – sul solco del precedente caso C-664/15 – che l'art. 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus verrebbe privato della sua stessa sostanza se alle associazioni ambientaliste venisse negata la legittimazione ad agire in giudizio⁸.

La legittimazione ad agire degli individui e delle associazioni ambientaliste nell'ipotesi di un contenzioso climatico relativo alla mitigazione va dunque valutata non in funzione della impugnazione di atti o del risarcimento per i danni (già) patiti, ma in funzione del diritto di agire in via preventiva per scongiurare il verificarsi di un evento (futuro) dannoso.

In tale ottica, si ricorda che nel nostro ordinamento la Corte di Cassazione ha statuito che «le associazioni, ancorché non riconosciute e sfornite di personalità giuridica, sono considerate dall'ordinamento come centri di imputazione di situazioni giuridiche e, quindi, come soggetti di diritto distinti dagli associati, dotate di un proprio patrimonio costituito dal fondo comune, di una propria capacità sostanziale e processuale»⁹. La Suprema Corte ha altresì precisato che «se lo Stato accentra in sé, nella veste di massimo ente esponenziale della collettività nazionale, la titolarità del ristoro del danno all'ambiente, ciò non priva certamente altri soggetti della legittimazione diretta e della

Carvalho e le prospettive future, in «Ordine Internazionale e Diritti Umani», 2023, p. 654; M. POTO, *Salvare la nostra casa comune è l'Affaire du Siècle*, in «Responsabilità Civile e Previdenza», 2022, III, p. 1046.

⁸ V. CGUE, 8 novembre 2022, causa C-873/19, *Deutsche Umwelthilfe (Réception des véhicules à moteur)*, ECLI:EU:C:2022:857, par. 67-68.

⁹ V. Cass., sez. I, 16 novembre 2015, n. 23401.

possibilità di rivolgersi al giudice per la tutela di altri diritti, patrimoniali o personali, compromessi dal degrado ambientale»¹⁰.

A tale precedente, fa eco la Corte Costituzionale, secondo cui «in base a quanto previsto dall'art. 313, comma 7, del codice dell'ambiente, la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non solo al Ministero, ma anche all'ente pubblico territoriale e ai soggetti privati che per effetto della condotta illecita abbiano subito un danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, diverso da quello ambientale», precisando che «la norma generale di cui all'art. 2043 cod. civ. [...] attribuisce a tutti il diritto di ottenere il risarcimento del danno per la lesione di un diritto»¹¹.

Nell'ambito di un contenzioso climatico relativo all'obbligo di tagliare le emissioni, dedotta la circostanza che lo Stato – o l'impresa – convenuta non è in grado di rimuovere la situazione di pericolo per il godimento dei diritti fondamentali (diritto alla vita, diritto alla salute, diritto ad un ambiente salubre, etc.), dovrebbe conseguire che la legittimazione ad agire competa sia agli individui, che agli enti associativi che prevedono nel loro statuto il perseguimento della finalità di protezione dei suddetti diritti.

Quanto sopra è peraltro in linea con quanto riconosciuto da parte della dottrina¹².

Del resto, quanto al profilo della legittimazione attiva delle associazioni, è ben nota la giurisprudenza formatasi relativamente all'esercizio dell'azione civile all'interno dei procedimenti penali, secondo cui «le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili *iure proprio* nel processo per reati ambientali, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto alla tutela ambientale – anche per i reati commessi in occasione o con la finalità di violare normative dirette alla tutela dell'ambiente e del

¹⁰ V. Cass., sez. un., 25 gennaio 1989, n. 440.

¹¹ V. Corte cost., sentenza 1 giugno 2016, n. 126.

¹² Si veda, tra i vari, R. FORNASARI, *La struttura della tutela inibitoria ed i suoi possibili utilizzi nel contrasto al cambiamento climatico*, in «Responsabilità Civile e Previdenza», 2021, VI, p. 2061; V. ZAMPAGLIONE, *L'accesso alle informazioni ambientali e le prime azioni per danno da cambiamento climatico. esperienze a confronto*, in «Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it», 2022, III; G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2021, IV, p. 1273.

territorio»¹³.

La questione della legittimazione attiva in materia di contenzioso climatico ambientale va poi guardata anche alla luce della Convenzione di Aarhus¹⁴.

La Convenzione di Aarhus ha istituito un meccanismo di monitoraggio (definito “*Convention Compliance Committee*”)¹⁵ il quale ha avuto modo di chiarire che «le Parti non possono prendere a pretesto la clausola “che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale” per introdurre o mantenere criteri così rigidi da impedire di fatto a tutte o quasi tutte le organizzazioni ambientaliste di impugnare atti od omissioni in contrasto con il diritto nazionale in materia ambientale», precisando che «l’accesso a tali procedure dovrebbe quindi essere la regola, non l’eccezione»¹⁶.

Dulcis in fundo, la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel celebre caso *KlimaSeniorinnen* ha riconosciuto, specificatamente per i casi climatici, che alla luce della CEDU le associazioni hanno la legittimazione ad agire in relazione ai contenziosi climatici aventi ad oggetto le misure di mitigazione¹⁷.

¹³ *Ex multis*, v. Cass. pen., sez. III, 6 aprile 2018, n. 46699.

¹⁴ V. *Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale*, stipulata ad Aarhus nel 1998 e ratificata dall’Italia con Legge n. 108/01, la quale statuisce che:

- art. 2, paragrafo 5: per “pubblico interessato” (si fa riferimento all’accesso alla giustizia in materia ambientale) deve intendersi «il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell’ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale»;
- art. 9, paragrafo 3: «ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale»;
- art. 9, paragrafo 4: «fatto salvo il paragrafo 1, le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono offrire rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose. Le decisioni prese in virtù del presente articolo sono emanate o registrate per iscritto. Le decisioni degli organi giurisdizionali e, ove possibile, degli altri organi devono essere accessibili al pubblico».

¹⁵ Si tratta di un organo istituito ai sensi dell’art. 15 della Convenzione che funge da meccanismo di controllo del rispetto delle norme contenute nella Convenzione. Sia gli Stati Parti della Convenzione, sia i cittadini o le associazioni possono sottoporre all’esame del Comitato una segnalazione relativa alla corretta attuazione della Convenzione.

¹⁶ V. *Comunicazione ACCC/C/2005/11* contro il Belgio, par. 35-36.

¹⁷ V. Corte EDU, Grande Camera, 9 aprile 2024, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*. Tutti i documenti sono scaricabili qui: <https://climatecasechart.com/non-us-case/union-of-switzerland/>

Va altresì rilevato che la questione della legittimazione attiva (anche delle associazioni) nei giudizi climatici è stata affrontata e risolta (in modo positivo) nell'ambito di altri contenziosi climatici da diverse Corti di altri Stati nel modo che segue:

- caso *Neubauer* (Germania, 2021)¹⁸: «i ricorrenti sono colpiti individualmente nella loro libertà. Essi stessi sono in grado di sperimentare le misure necessarie per ridurre le emissioni di CO₂ dopo il 2030. Il fatto che le restrizioni riguarderanno praticamente tutti coloro che vivono in Germania non esclude che i ricorrenti siano individualmente interessati»¹⁹;

- caso *Klimaatzaak* (Belgio, 2021)²⁰: «in questo caso, i ricorrenti intendono ritenere le autorità pubbliche belghe parzialmente responsabili delle conseguenze negative presenti e future del cambiamento climatico sulla loro vita quotidiana. Così facendo, ciascuno di loro ha un interesse diretto e personale nell'azione di responsabilità che ha intentato. Il fatto che anche altri cittadini belgi possano subire un danno, in tutto o in parte paragonabile a quello dei ricorrenti in quanto individui, non è sufficiente a riqualificare l'interesse personale di ciascuno di loro come interesse generale»²¹;

- caso *Massachusetts* (Stati Uniti, 2007)²²: «negare la legittimazione ad agire a persone che sono effettivamente lese solo perché lo sono anche molte altre, significherebbe che le azioni governative più dannose e diffuse non potrebbero essere messe in discussione da nessuno»²³;

- caso *Urgenda* (Paesi Bassi, 2019)²⁴: «la protezione offerta dagli articoli 2 e 8 della CEDU non è limitata a persone specifiche, ma alla società o alla popolazione nel suo complesso. Quest'ultimo è il caso, ad esempio, dei rischi ambientali. Nel caso di rischi

swiss-senior-women-for-climate-protection-v-swiss-federal-council-and-others/ (data ultima consultazione 07/06/2025).

¹⁸ V. Corte costituzionale federale tedesca, *Neubauer e altri contro Germania* [2021] 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20 (traduzione ufficiale).

¹⁹ *ibidem* [131].

²⁰ V. Tribunale di primo grado di Bruxelles, *VZW Klimaatzaak contro Regno del Belgio e altri* [2021] (traduzione non ufficiale).

²¹ *ibidem* [50].

²² V. U.S. Supreme Court, *Massachusetts contro Environmental Protection Agency* [2007] 549 US 497.

²³ *ibidem* [24].

²⁴ V. Corte Suprema dei Paesi Bassi, Divisione civile, *Stato dei Paesi Bassi (Ministero dell'Economia e delle Politiche climatiche) contro Stichting Urgenda* (2019) ECLI:NL:HR:2019:2007 (traduzione ufficiale).

ambientali che mettono in pericolo un'intera regione, gli articoli 2 e 8 della CEDU offrono protezione ai residenti di quella regione»²⁵; «il fatto che questo rischio potrà concretizzarsi solo tra qualche decennio e che non avrà un impatto su persone specifiche o su un gruppo specifico di persone, ma su ampie fasce della popolazione, non significa – contrariamente a quanto affermato dallo Stato – che gli articoli 2 e 8 della CEDU non offrano alcuna protezione da questa minaccia [...]. Ciò è coerente con il principio di precauzione [...]. La semplice esistenza di una possibilità sufficientemente reale che questo rischio si concretizzi significa che devono essere adottate misure adeguate»²⁶.

E tuttavia purtroppo esiste il rischio che la giurisprudenza si attesti su posizioni tradizionali, e non intenda prendere atto della novità e peculiarità dell'emergenza climatica riconoscendo a persone fisiche ed associazioni la legittimazione ad agire nei contenziosi climatici.

3. *La situazione italiana: class action consumeristica e azioni rappresentative*

A partire dal 2008 è stata introdotta nel nostro ordinamento (per opera dell'art. 2, comma 446, l. 24 dicembre 2007, n. 244) la c.d. “*class action*” risarcitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti.

Disciplinata all'art. 140 *bis* del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), tale azione tutelava in particolare i diritti individuali omogenei di consumatori e utenti, nonché gli interessi collettivi, mediante l'accertamento della responsabilità del professionista e la condanna al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme²⁷. La legittimazione processuale, inizialmente riservata ad associazioni di consumatori e utenti inserite in un apposito elenco ministeriale, è stata in seguito estesa (per opera

²⁵ *ibidem* [5.3.1].

²⁶ V. Corte di Cassazione dei Paesi Bassi, *Stitching Urgenda contro Stato dei Paesi Bassi* (Ministero dell'Economia e delle Politiche climatiche) (2019) (n 15) [5.6.2].

²⁷ In particolare, per come modificata dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, l'azione di classe tutelava: i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati mediante moduli o formulari (ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.); i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante a consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

dell'art. 49, comma 1, l. 23 luglio 2009, n. 99) a ciascun componente della classe, anche mediante associazioni o comitati a cui l'aderente dava mandato o partecipava.

Benché teoricamente inadatta alla tutela del clima, a causa del suo ristretto ambito di applicazione²⁸, la (vecchia) azione di classe di cui all'art. 140 *bis* cod. cons. rappresenta invero il veicolo processuale su cui si fonda l'unico caso italiano, etichettato come contenzioso climatico dal *Sabin Center for Climate Change Law*, ad oggi conclusosi con un successo per i ricorrenti. Si tratta del noto caso *DieselGate*, introdotto nel 2016 dall'associazione Altroconsumo davanti al Tribunale di Venezia per la tutela di oltre 60.000 utenti coinvolti nello scandalo *Volkswagen*, scoppiato l'anno precedente negli Stati Uniti in seguito all'indagine condotta dall'*Environmental Protection Agency* (EPA)²⁹.

In particolare, l'associazione ricorrente aveva domandato al tribunale l'accertamento della pratica commerciale scorretta posta in essere da *Volkswagen* mediante la diffusione d'informazioni non veritiere in ordine alle emissioni inquinanti di ossidi d'azoto (NO_x) di alcuni veicoli diesel prodotti dal gruppo automobilistico e la conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno. Nel 2021, il tribunale aveva accolto la domanda, condannando la società resistente al pagamento di 3.000,00 € (ovvero il 15% del prezzo medio di acquisto di ciascun veicolo) ad ogni aderente all'azione di classe, cifra poi ridotta in appello a 300,00 € per acquirente e nuovamente rivista a rialzo nell'accordo transattivo finalmente intervenuto tra l'associazione e il gruppo *Volkswagen* nel maggio 2024³⁰.

²⁸ In questo senso v. anche E. GABELLINI, *Note sul contenzioso climatico e le azioni di classe*, in «Jus-online», 2024, II, p. 211 s.

²⁹ V. B. DE SANTIS, *La class action al vaglio della giurisprudenza: il caso "Dieselgate"*, in B. Sassani, a cura di, *Class action, Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31*, 2° ed., Pisa, 2024, p. 301. La competenza territoriale del tribunale di Venezia è data dal fatto che una delle due società convenute, e segnatamente *Volkswagen Group Italia s.p.a.*, al tempo in cui fu proposto il ricorso aveva sede a Verona. Ai sensi del previgente art. 140 *bis* cod. cons., infatti, l'azione di classe doveva proporsi al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui aveva sede l'impresa, nel caso di specie Venezia.

³⁰ V. rispettivamente Trib. Venezia, 7 luglio 2021, n. 1423 e App. Venezia, sez. IV, 16 novembre 2023, n. 2260, in <https://climatecasechart.com/non-us-case/altroconsumo-v-volkswagen-aktiengesellschaft-and-volkswagen-group-italia-spa/> (data ultima consultazione 13/05/2025).

Ora, è chiaro che nel caso di specie la connotazione “climatica” della controversia sia un mero accidente. La condotta colpevolmente imputabile alla casa automobilistica è stata infatti quella di aver leso il diritto all’autodeterminazione in campo negoziale dei consumatori e non quello di aver contribuito, mediante tale condotta, al deterioramento del clima. Si tratta, detto altrimenti, di un contenzioso “tradizionale”, che di per sé non cela(va) alcuna strategia secondaria, oltre a quella di far ottenere un ristoro ai consumatori che erano stati indotti all’acquisto dei veicoli interessati dalla condotta ingannevole di *Volkswagen*.

Ciononostante, è indubbio che tale precedente riveste un’importanza non trascurabile sul panorama nazionale e internazionale, come dimostra il suo inserimento tra i contenziosi climatici nel *Climate Change Litigation Databases* sopra menzionato³¹. Si tratta, infatti, di un caso comunque riconducibile al fenomeno del c.d. “*greenwashing*” (o ecologismo di facciata), una delle nuove frontiere del contenzioso climatico diretto contro le imprese e tuttora percorribile, anche nel nostro ordinamento, mediante le azioni rappresentative introdotte agli artt. 140 *ter* ss. del codice del consumo per opera del d.lgs. n. 28 del 10 marzo 2023 (di attuazione della Direttiva UE 1828/2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori).

Tali azioni, peraltro, sono adesso esperibili – senza mandato e dunque *iure proprio* – non solo dalle associazioni di consumatori e utenti nazionali (inserite in un apposito elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy³²), ma anche da enti designati di un altro Stato membro (iscritti in un diverso elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea³³). I quali, ai sensi dell’art. 140 *septies* cod. cons., sono legittimati, al pari delle associazioni nazionali, a ricorrere al giudice italiano per domandare, anche cumulativamente, l’adozione dei provvedimenti inibitori di cui all’art. 140 *octies* cod. cons. oppure dei provvedimenti compensativi previsti dall’art. 140 *novies*

³¹ V. <https://climatecasechart.com/non-us-case/altroconsumo-v-volkswagen-aktiengesellschaft-and-volkswagen-group-italia-spa/> (data ultima consultazione 13/05/2025).

³² V. <https://www.mimit.gov.it/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/class-action/azioni-rappresentative-nazionali> (data ultima consultazione 13/05/2025).

³³ V. <https://representative-actions-collaboration.ec.europa.eu/cross-border-qualified-entities> (data ultima consultazione 13/05/2025).

cod. cons. in caso di violazione delle disposizioni previste dall'allegato II *septies* del codice; tra cui figura appunto la c.d. "pubblicità ingannevole" di cui al d.lgs. n. 145 del 2 agosto 2007, di attuazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.

Su questa base normativa potrebbero dunque avviarsi in futuro, anche nel nostro Paese, nuovi contenziosi climatici per *greenwashing*, come già sta avvenendo altrove nel continente³⁴. La circostanza che le azioni rappresentative possano ora assumere una dimensione transfrontaliera, inoltre, rende altresì immaginabile la loro proposizione da parte di associazioni straniere "leader" nel settore. Un aspetto, questo, che fornirà certamente nuova linfa ad un *network* europeo tra enti collettivi a tutela del clima già in parte operativo e di cui osservare con interesse i prossimi sviluppi³⁵.

4. [...] segue: *i procedimenti collettivi*

La legge n. 31 del 12 aprile 2019, che ha abrogato l'azione di classe di cui all'art. 140 *bis* cod. cons., ha parallelamente introdotto nel codice di procedura civile i procedimenti

³⁴ Mi riferisco in particolare alla decisione del Tribunale di Amsterdam dello scorso 20 marzo 2024, che ha ritenuto ingannevoli, e perciò illeciti, alcuni contenuti pubblicitari diffusi da KLM, come quelli che suggerivano che il volo potesse essere sostenibile o che l'acquisto di un prodotto di compensazione riducesse effettivamente una parte dell'impatto climatico del volo (v. *Rechtbank Amsterdam*, 20 marzo 2024, n° C/13/719848/HA ZA 22-524, *Stichting Ter Bevordering Van De Fossielvrij-Beweging v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.*, in <https://climatecasechart.com/non-us-case/fossielvrij-nl-v-klm/>, data ultima consultazione 13/05/2025). Ancora, è possibile menzionare l'azione intentata nel marzo 2022 da *Greenpeace France* e altre associazioni ambientaliste contro *TotalEnergies SE* e *TotalEnergies Electricité et Gaz de France*, considerate dai ricorrenti responsabili di pratiche commerciali ingannevoli ai sensi degli artt. L121-1 ss. del *Code de la consommation* (v. *Greenpeace France and Others v. TotalEnergies SE and TotalEnergies Electricité et Gaz France*, in <https://climatecasechart.com/non-us-case/greenpeace-france-and-others-v-totalenergies-se-and-totalenergies-electricite-et-gaz-france/>, data ultima consultazione 13/05/2025). Anche nel nostro paese, pratiche di *greenwashing* sono state ad esempio imputate ad ENI s.p.a., che il 20 dicembre 2019 è stata condannata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a pagare una multa di cinque milioni di euro (ovvero il massimo edittale) ai sensi degli artt. 21 e 22 cod. cons. per pratiche commerciali ingannevoli riguardanti la pubblicità del gasolio *Diesel+* e il suo presunto effetto positivo sull'ambiente. Impugnata davanti al TAR Lazio, la sanzione è stata infine annullata dal Consiglio di Stato, che non ha ritenuto il messaggio promozionale di ENI una pratica commerciale scorretta (v. Cons. st., sez. VI, 23 aprile 2024, n. 3701).

³⁵ In questa prospettiva, si pensi per esempio al *Climate Litigation Network* (CLN), nato in Olanda in seguito al successo giudiziario riportato da *Urgenda* e che opera in supporto ai vari partner locali quando si tratta di intraprendere azioni giudiziarie per indurre i governi ad adottare politiche climatiche rispettose degli Accordi di Parigi (v. <https://climatelitigationnetwork.org/>, data ultima consultazione 13/05/2025).

collettivi di cui al Libro IV, Titolo VIII-*bis*, la cui disciplina è entrata in vigore nel maggio 2021.

In particolare, ai sensi dell'art. 840 *bis* c.p.c., organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro, i cui obiettivi statuari comprendano la tutela di diritti individuali omogenei – nonché ciascun componente della classe – possono agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni (azione risarcitoria collettiva). Inoltre, ai sensi dell'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c. chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva (azione inibitoria collettiva).

A differenza di quanto previsto dalle azioni disciplinate dal codice del consumo, la tutela collettiva contemplata nel codice di rito è dunque esperibile – nei confronti di imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità – per la protezione di interessi individuali omogenei, non necessariamente di stampo consumeristico. Si tratta, cioè, di uno strumento a vocazione generalista e perciò ad alto potenziale nel contesto del contenzioso climatico³⁶.

Dal punto di vista probatorio, inoltre, l'art. 840 *quinquies* c.p.c. agevola notevolmente la parte ricorrente, disponendo che ai fini dell'accertamento della responsabilità il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici, nonché, su istanza motivata del ricorrente, ordinare al resistente l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità.

Un limite significativo all'impiego di tali strumenti rimane tuttavia la omogeneità dei diritti individuali dei componenti la classe, difficilmente ricomponibile quando si tratta di tutelare una platea potenzialmente indefinita di interessati, come avviene di norma nel

³⁶ Sull'argomento v. R. TISCINI, *Contenzioso climatico e processo civile. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce*, in «Judicium», 3 dicembre 2024 e E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2022, IV, p. 1119.

contenzioso climatico³⁷. Non a caso, la prima causa climatica italiana diretta contro un'impresa è stata intentata dalle associazioni ricorrenti facendo uso degli ordinari strumenti di legittimazione processuale e non di quelli, straordinari, di legittimazione collettiva³⁸. Inoltre, sia l'azione risarcitoria di cui all'art. 840 *bis* c.p.c. sia quella inibitoria di cui all'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c. sono riservate esclusivamente alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'apposito elenco istituito presso il Ministero della giustizia; al cui interno, per il momento, figurano quasi esclusivamente associazioni a tutela del consumatore³⁹.

Per queste ragioni, al momento non si registrano procedimenti collettivi promossi da associazioni al di fuori dell'ambito consumeristico, mentre solo impropriamente si può fare riferimento alle due azioni avviate nei confronti di Acciaierie d'Italia s.p.a. nella nota vicenda Ilva. Invero, tali azioni sono sovente riferite ad un'associazione – Associazione Genitori Tarantini – che tuttavia non è, a livello processuale, la parte ricorrente, giacché non iscritta nel menzionato elenco di cui all'art. 840 *bis*, comma 2, c.p.c. e dunque non legittimata all'azione⁴⁰. Ciononostante, la vicenda merita senz'altro interesse, giacché si tratta del primo (ed unico, sino ad ora) caso in cui entrambi i procedimenti collettivi – *ex* artt. 840 *bis* e 840 *sexiesdecies* c.p.c. – sono stati impiegati in materia *lato sensu* climatica.

³⁷ Così, ad esempio, l'azione collettiva intentata da *ENvironnement JEUnesse* (Enjeu) in Canada è stata dichiarata inammissibile a motivo della decisione dell'associazione ricorrente di limitare la fascia di utenti interessati ai giovani minori di 35 anni, ritenuta dal giudice eccessivamente arbitraria (v. Quebec Superior Court, 11 luglio 2019, *ENvironnement Jeunesse v. Attorney General of Canada*, No. 500-06-000955-183, in <https://climatecasechart.com/non-us-case/environnement-jeunesse-v-canadian-government/>, data ultima consultazione 13/05/2025). Sulla nozione di omogeneità dei diritti dei componenti la classe, con particolare riferimento al contenzioso climatico, v. ancora E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica*, cit., p. 1137 ss.

³⁸ La “Giusta Causa”, promossa da Greenpeace Italia, ReCommon ETS e dodici tra cittadine e cittadini contro ENI s.p.a., Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., è attualmente pendente davanti al Tribunale di Roma, che dopo lo scambio delle memorie *ex* art. 171 *ter* c.p.c. ha disposto la sospensione del processo, rinviando alla Corte di cassazione la decisione sul regolamento di giurisdizione *ex* art. 41 c.p.c. proposto dalle parti attrici (v. Trib. Roma, sez. II, R.G. n. 26468/2023, in <https://www.contenziosoclimaticoitaliano.it/i-casi/la-giusta-causa-c.-eni-spa/>, data ultima consultazione 13/05/2025).

³⁹ L'elenco, aggiornato all'11 giugno 2024, è consultabile all'indirizzo https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/class_action_elenco_associazioni_11giu2024.pdf (data ultima consultazione 13/05/2025).

⁴⁰ Tale sovrapposizione deriva in particolare dal fatto che la prima firmataria del ricorso riveste la carica di presidente dell'Associazione. Entrambi le azioni, di cui *infra* nel testo, restano tuttavia formalmente proposte dai singoli componenti la classe.

Un impiego che, in caso di successo, potrebbe aprire la strada a possibili, futuri utilizzi di tali azioni (anche) da parte di enti collettivi, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 840 *bis*, comma 2, c.p.c.

Partendo dall'azione inibitoria di cui all'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c., nel luglio 2021 undici ricorrenti (dieci genitori aderenti alla menzionata Associazione Genitori Tarantini e un bambino affetto da una grave patologia genetica) hanno convenuto davanti al Tribunale di Milano Acciaierie d'Italia s.p.a. (ex Ilva), agendo nell'interesse di circa 300.000 persone residenti in Taranto e nei comuni limitrofi, interessate dalle emissioni nocive provenienti dallo stabilimento. In particolare, gli attori hanno invocato la tutela del diritto alla salute, del diritto alla serenità e tranquillità nello svolgimento della vita, nonché del diritto al clima.

Dopo un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la causa è attualmente in attesa di decisione nel merito⁴¹. Di per sé, tuttavia, risulta già rilevante il fatto che – con ordinanza del 22 settembre 2022 – il tribunale abbia ammesso l'azione ai sensi dell'art. 840 *ter* c.p.c. A prescindere dalle ragioni di merito, ciò dimostra infatti l'esperibilità dello strumento (quantomeno) in situazioni in cui l'evento dannoso – anche in relazione al diritto al clima, per come invocato dai ricorrenti – può essere circoscritto entro un'area territorialmente definita⁴².

⁴¹ V. Corte giust. UE, 25 giugno 2024, *C. Z. e al. c. Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria e al.*, ECLI:EU:C:2024:542, che ha stabilito che «la nozione di “inquinamento” ai sensi della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali include i danni all'ambiente e alla salute umana. La previa valutazione dell'impatto dell'attività di un'installazione come l'acciaieria Ilva nell'Italia meridionale deve quindi costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell'autorizzazione all'esercizio previsti da tale direttiva. Nel procedimento di riesame occorre considerare le sostanze inquinanti connesse all'attività dell'installazione, anche se non sono state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale. In caso di pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, l'esercizio dell'installazione deve essere sospeso».

⁴² Si tratta del noto concetto di “*vicinitas*”, che secondo l'opinione prevalente varrebbe a distinguere il danno ambientale da quello climatico (v. in particolare M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in «DPCE online», 2020, II, p. 1350, che identifica la differenza tra contenzioso climatico e ambientale alla luce dell'impossibilità di localizzare l'origine del danno al clima rispetto al danno all'ambiente, che solitamente interessa un'area ben definita). Sull'importanza di differenziare le nozioni di ambiente e clima, almeno per quanto riguarda la loro protezione giuridica, v. anche G. GRECO, *Contenzioso climatico verso lo Stato nell'emergenza climatica e separazione dei poteri. Schemi esplicativi per l'uso della comparazione giudiziale*, in «Cedeuam UniSalento», 2021, nonché L. SERAFINELLI, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, Torino, 2024, p. 12 ss.

Quanto alla diversa azione risarcitoria *ex art. 840 bis c.p.c.*, proposta a due anni di distanza da quella inibitoria, essa è stata dichiarata improcedibile a fronte della ritenuta competenza del tribunale fallimentare, funzionale e inderogabile, per l'accertamento di tutti i crediti vantati verso un'impresa in amministrazione straordinaria (come Acciaierie d'Italia s.p.a., nel caso di specie)⁴³. Così facendo, il tribunale ha quindi lasciato impregiudicata ogni altra questione, tra cui quella relativa alla portata temporale di un'eventuale condanna giudiziale, che secondo parte della dottrina costituirebbe uno dei principali ostacoli all'impiego dei procedimenti collettivi in materia ambientale e climatica. Ciò, in particolare, dal momento che le attività interessate da questo tipo di contenzioso si protraggono di norma "da tempo e nel tempo", mentre le azioni collettive contemplate dal codice di rito presuppongono un preciso momento iniziale della condotta lesiva⁴⁴.

Ora, senza scendere nel dettaglio, nel caso di specie i ricorrenti facevano sì risalire la condotta illecita della società resistente a un momento temporale ben preciso, ma tale momento era antecedente a quello previsto per l'applicazione dell'azione collettiva da loro intentata⁴⁵. Una decisione sul punto sarebbe stata dunque di sicuro interesse. Per il momento, però, la questione resta aperta, anche se forse la sua definizione è soltanto rinviata. Va detto, infatti, che nel dichiarare la propria incompetenza il tribunale meneghino non ha preso posizione sulla possibilità di esperire la tutela collettiva risarcitoria *ex art. 840 bis c.p.c.* all'interno della procedura fallimentare, demandando la

⁴³ V. Trib. Milano, sez. XV impresa, R.G.N. 29261/2023, ord., 26 febbraio 2025, in www.servizipst.giustizia.it (data ultima consultazione 13/05/2025). Più precisamente, il tribunale ha ritenuto che la competenza funzionale del tribunale fallimentare renda improcedibile qualsiasi domanda, dunque anche quella *ex art. 840 bis c.p.c.*, proposta al di fuori della procedura concorsuale, quale che sia il grado di privilegio dei creditori precedenti.

⁴⁴ Così in particolare E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica*, cit., p. 1143 s.

⁴⁵ Nel dettaglio, i ricorrenti lamentavano la condotta lesiva di Acciaierie d'Italia s.p.a. indicando un arco temporale «la cui decorrenza iniziale è da fissare nell'anno 2017, cioè nel momento in cui ILVA in a.s. e la dante causa di ADI, Aminvestco s.r.l. stipularono il contratto di affitto con opzione di acquisto dell'installazione siderurgica». Per contro, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l. n. 31/2019, i procedimenti collettivi dovrebbero trovare applicazione soltanto con riferimento a condotte illecite poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, ossia a partire dal 21 maggio 2021.

valutazione di tale aspetto alle apposite sezioni, se e quando saranno investite del problema.

5. *I ricorsi al Punto di Contatto Nazionale dell'OCSE: la procedura*

In Italia, una serie di contenziosi climatici sono stati lanciati dinanzi al Punto di Contatto Nazionale istituito nell'ambito delle Linee Guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali.

L'OCSE⁴⁶ (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) svolge principalmente una funzione consultiva con l'obiettivo di confrontare le esperienze, cercare risposte comuni e coordinare le politiche economiche locali ed internazionali dei Paesi membri e delle relative aree economiche collegate. La nascita dell'OCSE è dovuta all'esigenza di garantire in Europa la cooperazione e il coordinamento in campo economico subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dagli anni '60 sono entrati nell'organizzazione anche Paesi non europei (Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, Cile, Corea).

Le Linee Guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali costituiscono un elenco di raccomandazioni (non obbligatorie) basate su norme e standard internazionali, che i Governi aderenti rivolgono alle imprese per definire una loro condotta responsabile. Sono state istituite in modo organico nel 2011 ed aggiornate nel 2023⁴⁷: sostanzialmente, nelle stesse si raccomanda alle imprese di adottare pratiche di dovuta diligenza (*due diligence*) basate sulla prevenzione e gestione del rischio ed evitare così di produrre impatti negativi in alcuni ambiti sensibili (quali i diritti umani, il cambiamento climatico, l'ambiente, i diritti dei lavoratori, la trasparenza).

L'OCSE ha poi previsto che ciascuno Stato creasse a livello nazionale un organismo – denominato Punto di Contatto Nazionale (PCN) – avente il compito di contribuire ad

⁴⁶ In inglese OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*): <https://www.oecd.org/>.

⁴⁷ V. https://www.oecd.org/it/publications/linee-guida-ocse-per-le-imprese-multinazionali-sulla-condotta-responsabile-d-impresa_cdce11ac-it.html (data ultima consultazione 07/06/2025).

un'efficace attuazione delle Linee Guida, di sensibilizzare le imprese e di gestire il meccanismo delle “istanze specifiche”, che vedremo a breve.

Il PCN italiano è stato istituito con la legge 273/2002, art. 39, e successivo decreto ministeriale, ed è collocato all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico – ora Ministero delle imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie imprese.

Gli organi del PCN sono:

- il Presidente (nella persona del Direttore della Direzione sopra indicata)⁴⁸;
- il Segretariato⁴⁹;
- il Comitato, che svolge un ruolo consultivo e di supporto; in ogni fase della procedura, collegialmente ed in persona di ciascuno dei suoi membri – quasi tutti appartenenti al mondo delle imprese o dei Ministeri⁵⁰ – esso contribuisce alla comprensione e alla soluzione delle questioni sollevate nelle istanze ed alla loro soluzione⁵¹.

⁴⁸ I suoi compiti sono i seguenti:

- può, ove lo ritenga opportuno, convocare le parti nelle diverse fasi della procedura;
- adotta gli atti conclusivi della procedura (valutazione iniziale negativa e dichiarazione finale), nonché la decisione che la questione meriti di essere approfondita (valutazione iniziale positiva);
- decide di trasmettere le proprie dichiarazioni finali ed i propri rapporti ad altri organismi pubblici, qualora lo ritenga rilevante;
- offre alle parti i buoni uffici del PCN e concorda con esse la figura del mediatore/conciliatore, la durata indicativa della fase di assistenza alle parti e il rapporto sull'eventuale accordo raggiunto dalle parti;
- acquisisce il parere del Comitato del PCN nei casi previsti (cfr. *infra*);
- qualora, negli atti di sua competenza, si discosti dal previo parere necessario del Comitato, motiva tale divergenza;
- presenta il Rapporto annuale del PCN italiano al Comitato Investimenti dell'OCSE;
- chiede, se del caso, al Comitato Investimenti di pronunciarsi su questioni interpretative inerenti alle Linee Guida.

⁴⁹ Che ha i seguenti compiti:

- assicura la gestione operativa della procedura ivi inclusi gli scambi di documenti e informazioni tra e con le parti, con il Comitato, con eventuali soggetti esterni coinvolti nella procedura e con gli altri PCN;
- è tenuto a fornire informazioni sui passi da compiere per presentare un'istanza, sugli obblighi delle parti, in particolare in termini di riservatezza, e sulle procedure seguite dal PCN con relativa tempistica. Su richiesta, il Segretariato fornisce supporto nella redazione dell'istanza e delle repliche;
- predispone il Rapporto annuale del PCN italiano e partecipa alle attività OCSE dedicate ai PCN.

⁵⁰ <https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/il-pcn/chi-siamo/il-comitato-del-pcn> (data ultima consultazione 07/06/2025).

⁵¹ Il Comitato esprime un parere sulla bozza di valutazione iniziale, prima che questa sia comunicata alle parti, e sulla bozza di dichiarazione finale, prima che questa sia comunicata alle parti. Inoltre, i membri del Comitato, su richiesta o su proposta del Presidente o del Segretariato:

Come detto, le Linee Guida prevedono la possibilità di interpellare il PCN per verificare se una specifica impresa abbia violato le Linee Guida. In sostanza, le Linee Guida prevedono una procedura di monitoraggio – strutturata come una vera e propria procedura di conciliazione, ovvero un procedimento non giudiziale di composizione delle controversie, il cui scopo è quello di trovare una soluzione condivisa della problematica – che può essere attivata mediante una semplice comunicazione. Questa comunicazione è definita “istanza specifica”.

L’intero procedimento è gratuito: non sono previsti costi di accesso per attivare la procedura, né sono previste condanne al pagamento delle spese di lite nella ipotesi in cui l’istanza dovesse essere dichiarata inammissibile o non fondata o nel caso in cui la conciliazione non dovesse riuscire.

L’istanza è presentata nei confronti di una o più “imprese multinazionali”, qualora queste ultime abbiano sede in uno dei Paesi aderenti alle Linee Guida.

Le Linee Guida non forniscono una definizione precisa di impresa multinazionale, ma forniscono una serie di indicazioni da cui si ricava che: «si tratta di imprese o di altre entità insediate in più di un paese e collegate in modo da poter coordinare le rispettive attività in varie forme. Mentre una o più di queste entità possono esercitare una significativa influenza sulle attività di altre entità in un gruppo, il loro grado di autonomia all’interno del gruppo può variare notevolmente da una multinazionale all’altra. La proprietà può essere privata, pubblica o mista. Le Linee guida sono rivolte a tutte le entità che compongono l’impresa multinazionale (società madre e/o entità locali). A seconda dell’effettiva distribuzione delle responsabilità tra di esse, le diverse entità sono chiamate a cooperare e ad assistersi reciprocamente per facilitare il rispetto delle Linee guida».

La procedura prevede la pubblicazione di una valutazione iniziale (nella quale il PCN dichiara se l’istanza merita di essere approfondita o se, al contrario, appare inammissibile

-
- forniscono le informazioni, i pareri e i documenti necessari e reperibili presso le istituzioni e organizzazioni rappresentate o presso soggetti collegati a dette istituzioni e organizzazioni (ad esempio agenzie pubbliche, lavoratori, consumatori, ambasciate);
 - forniscono pareri, di propria competenza, su aspetti specifici dei casi in esame;
 - assumono l’incarico di condurre la fase di conciliazione/mediazione, o propongono un nominativo per tale incarico tra persone di comprovata esperienza e competenza.

o palesemente infondata); emessa la valutazione iniziale positiva, il PCN apre il tavolo della conciliazione invitando le parti ad aderirvi. All'esito dei vari incontri, è possibile che le parti trovino un accordo, ed in tal caso il PCN si limita a dare atto dell'accordo raggiunto, oppure che l'accordo non venga raggiunto, ed in tal caso il PCN pubblicherà una dichiarazione finale in cui riassumerà i punti salienti della procedura.

Il PCN dovrebbe pubblicare la valutazione iniziale entro tre mesi. Tale termine può essere prorogato nei casi in cui il PCN rilevi la necessità di raccogliere ulteriori informazioni ritenute necessarie al fine di prendere una decisione informata. In tali casi il PCN informa le parti.

Come principio generale, inoltre, il PCN si impegna a concludere la procedura entro 12 mesi dal ricevimento dell'istanza specifica; tuttavia, può prorogare tale termine laddove le circostanze lo richiedano.

6. [...] segue: *la legittimazione a proporre l'istanza specifica*

Secondo il “Manuale per la gestione delle istanze specifiche presentate al Punto di Contatto Nazionale italiano”⁵² (pag. 7), «Può presentare istanza al PCN chiunque abbia un interesse rilevante alla questione (singoli individui, ONG, sindacati, altre imprese, ecc...). Si può anche presentare e portare avanti un'istanza in rappresentanza di terzi».

È evidente che l'interesse e la legittimazione ad agire che possono ricadere nella locuzione “chiunque abbia un interesse rilevante alla questione” sono molto ampi.

“Chiunque” richiama un concetto che è slegato dalle definizioni formali relative alle parti processuali; per essere parte di un giudizio bisogna essere innanzi tutto un soggetto giuridico. Per il PCN, non è necessario essere un soggetto giuridico; bisogna, per contro, dimostrare di avere un “interesse rilevante alla questione” e se si riesce a dimostrare questo requisito, anche un'entità che non possenga i crismi del “soggetto giuridico” potrà promuovere la procedura conciliativa depositando l'istanza specifica.

⁵² V. <https://pcnitalia.mise.gov.it/attachments/article/2031433/Manuale%20procedura%20istanze%20IT2019.pdf> (data ultima consultazione 07/06/2025).

Ed in effetti, il PCN italiano – in linea con quanto riconosciuto anche da altri PCN nazionali – ha riconosciuto lo status di “istante” nell’ambito dei contenziosi climatici sottopostigli a diverse tipologie di soggetti, come subito si dirà.

In data 14 dicembre 2022, dieci soggetti hanno depositato una istanza specifica al PCN italiano contro ENI, denunciando gli impatti climatici del suo piano industriale e la scarsa trasparenza delle informazioni fornite⁵³. Tra gli istanti vi erano:

- a) movimenti che si battono per la giustizia climatica (quali *Fridays For Future* ed *Extinction Rebellion*), i quali non sono costituiti in associazione e non sono riconosciuti; sono, appunto, dei “movimenti”, aggregazioni spontanee di individui, che non avrebbero mai avuto la possibilità di attivare un contenzioso in tribunale;
- b) il partito politico dei Verdi;
- c) un *network* (privo di soggettività giuridica) di associazioni ambientaliste radicate sui territori;
- d) il gruppo dei “*Green-EFA*” al Parlamento europeo (che non ha alcuna soggettività giuridica);
- e) associazioni ambientaliste.

In data 6/12/2021, trentotto tra associazioni, movimenti e individui, hanno depositato una istanza specifica al PCN italiano contro il gruppo Veronesi; in data 1/3/2022 le stesse parti con l’aggiunta di altri sette istanti hanno depositato analoga istanza contro il gruppo Cremonini. Entrambe le procedure riguardavano gli impatti climatici degli allevamenti intensivi, in particolare la produzione di metano, oltre che la correttezza e opacità delle informazioni fornite⁵⁴. Tra gli istanti comparivano:

- a) movimenti che si battono per la giustizia climatica (quali *Fridays For Future* ed *Extinction Rebellion*);

⁵³ Per maggiori informazioni e consultazione della documentazione disponibile si vedano: <https://www.oecdwatch.org/complaint/legalita-per-il-clima-on-behalf-of-10-csos-vs-eni-s-p-a/> <http://climatecasechart.com/non-us-case/rete-legalita-per-il-clima-legality-for-climate-network-and-others-v-eni/> (data ultima consultazione 07/06/2025).

⁵⁴ <https://www.oecdwatch.org/complaint/legalita-per-il-clima-on-behalf-of-38-others-vs-gruppo-veronesi/> <https://www.oecdwatch.org/complaint/legalita-per-il-clima-on-behalf-of-45-individuals-and-italiancsos-vs-cremonini-s-p-a/> (data ultima consultazione 07/06/2025).

- b) associazioni ambientaliste;
- c) associazioni animaliste;
- d) individui a titolo personale.

In data 21/7/2022 ventidue ricorrenti hanno depositato una istanza specifica al PCN olandese (dopo che quello italiano aveva declinato la propria competenza) contro il gruppo *Stellantis* e *FIAT Italy* denunciando la mancanza di trasparenza nelle informazioni relative all'acquisto di cobalto dalle miniere della Repubblica democratica del Congo⁵⁵. Per inciso, questo contenzioso viene censito come contenzioso climatico in quanto tocca il tema degli impatti del “*green deal*”, ovvero delle modalità con cui si deve perseguire la rivoluzione green necessaria per centrare gli obiettivi climatici fissati dall'Accordo di Parigi. La coalizione della parte istante era formata da:

- a) associazioni che operano nel settore della cooperazione internazionale;
- b) AOI (Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale), ovvero un'associazione composta dalle associazioni che operano nel settore della cooperazione;
- c) Nigrizia, rivista dei missionari comboniani (che difficilmente avrebbe potuto proporre un giudizio dinanzi ad un tribunale).

In data 13/12/2022 la ONG *Survival International* ha depositato per conto della popolazione indigena paraguayana degli *Ayoreo Totobiegosode* una istanza specifica al PCN italiano contro il gruppo Conceria Pasubio, denunciando la complicità nella violazione dei diritti umani in danno della suddetta popolazione e nel disastro climatico causati dall'importazione di pellame ottenuto da bovini allevati in aree illegalmente deforestate del *Gran Chaco* in Paraguay⁵⁶ (la foresta con il più alto tasso di deforestazione al mondo).

⁵⁵ <https://www.oecdguidelines.nl/documents/publication/2023/02/13/initial-assessment-italian-associations-and-ngos-vs-stellantis-n.v.-and-fca-italy-s.p.a>
<https://www.oecdwatch.org/complaint/italian-csos-vs-stellantis-italy-and-stellantis-nv/> (data ultima consultazione 07/06/2025).

⁵⁶ <https://www.oecdwatch.org/complaint/survival-international-italy-on-behalf-of-the-ayoreopeople-vs-gruppo-pasubio/>
<https://www.survivalinternational.org/news/13579> (data ultima consultazione 07/06/2025).

La parte sostanziale era la popolazione indigena, anche se agiva mediante l'associazione *Survival International*. È del tutto evidente che lo stesso contenzioso non sarebbe mai potuto essere introdotto dinanzi ad un tribunale.

